




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100

Ratifica ed esecuzione della Convenzione  
sull'istituzione dell'organizzazione governativa  
internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

*(Approvato dal Senato - A.S. 1225)*

N. 273 – 6 novembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100

Ratifica ed esecuzione della Convenzione  
sull'istituzione dell'organizzazione governativa  
internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

*(Approvato dal Senato – A.S.1225)*

N. 273 – 6 novembre 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO, NONCHÉ DISPOSIZIONI FINANZIARIE E IN MATERIA DI RILASCIO DI LICENZE GLOBALI DI PROGETTO .....	- 4 -
ARTICOLI 1-13 DELLA CONVENZIONE.....	- 10 -
DISPOSIZIONI AFFERENTI A STRUTTURA, STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE – COMITATO DIRETTIVO.....	- 10 -
ARTICOLI 14-21 DELLA CONVENZIONE.....	- 13 -
DISPOSIZIONI AFFERENTI A STRUTTURA, <i>STATUS</i> , FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE - AGENZIA .....	- 13 -
ARTICOLI 22-67 DELLA CONVENZIONE.....	- 20 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI AFFERENTI A STRUTTURA, <i>STATUS</i> , FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE .....	- 20 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2100</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Formentini (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	III (Esteri)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1225), reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale *Global Combat Air Programme* (GCAP), fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Il testo originario del provvedimento (A.S. 1225) è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato<sup>1</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota con elementi di risposta alle richieste del relatore. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

La Commissione Bilancio del Senato (seduta del 15 ottobre) ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere non ostativo condizionato alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, dell'alinea e della lettera *a*) con un nuovo testo. Il provvedimento in esame tiene conto delle modifiche apportate in attuazione di quanto espresso nel parere.

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI da 1 a 5 del disegno di legge di ratifica**

### **Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore del provvedimento, nonché disposizioni finanziarie e in materia di rilascio di licenze globali di progetto**

**Le norme del disegno di legge** dispongono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica (articolo 1), di ordine di esecuzione (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 5). Viene, altresì, previsto (articolo 3) che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa<sup>2</sup> possano assumere la forma di licenza globale di progetto<sup>3</sup>.

Le suddette autorizzazioni e la licenza globale di progetto sono rilasciate e disciplinate ai sensi della legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento). Le licenze globali di progetto sono una delle forme che possono assumere le autorizzazioni riferite agli armamenti disciplinate dalla medesima legge n. 185 del 1990. Nella sostanza, la normativa di favore prevista dalla legge per gli alleati Nato viene estesa al Giappone, che è parte del presente Accordo.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione sono valutati in euro 3.646.660 per il 2024, euro 20.036.640 per il 2025, euro 27.036.640 per il 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dal 2027 (articolo 4). Agli stessi si provvede:

- quanto a euro 3.646.660 per il 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio triennale 2024-2026 (articolo 4, comma 1, lett. *a*));
- quanto a euro 14.000.000 per il 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare (articolo 4, comma 1, lett. *b*));
- quanto a euro 21.000.000 per il 2026 ed euro 21.500.000 annui a decorrere dal 2027, mediante riduzione per euro 21.500.000 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio triennale 2024-2026 (articolo 4, comma 1, lett. *c*)).

Agli oneri derivanti dall'eventuale istituzione - ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione - di una sede secondaria in Italia dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti

---

<sup>2</sup> Da rilasciare ai sensi della legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento).

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990.

dall'articolo 62 della Convenzione (disposizioni sulla revisione della Convenzione) si provvederà con apposito provvedimento legislativo (articolo 4, comma 2).

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1225), evidenzia preliminarmente che la Convenzione di cui si autorizza la ratifica con il provvedimento in esame costituisce e regola una nuova organizzazione internazionale, da parte di Italia, Regno Unito e Giappone, chiamata a gestire e a realizzare in maniera unificata ed indipendente il programma congiunto *Global Combat Air Program* (GCAP) di progettazione e sviluppo di una nuova piattaforma aerea da combattimento di 6<sup>a</sup> generazione. La Convenzione non contempla né quantifica uno specifico obbligo finanziario di sviluppo, produzione e supporto logistico di sistemi d'arma. Le Parti concorderanno, attraverso intese successive (*Implementing Arrangement* e *Memorandum of Understanding*) i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese partner relativamente alle suddette varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico); fasi che, comunque, non comporteranno, per l'Italia, implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al Decreto programma pluriennale di NR n. SMD 36/2021 relativo allo sviluppo del sistema "*Tempest*" e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa.

Trattasi dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021<sup>4</sup> sul quale la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso una valutazione favorevole il 30 novembre 2021 e la Commissione Difesa della Camera stessa ha espresso parere favorevole il 15 dicembre 2021. Il summenzionato programma pluriennale è riferito alla partecipazione italiana all'iniziativa trilaterale (Italia Regno Unito e inizialmente Svezia che, successivamente, ha abbandonato il progetto, sostituita dal Giappone che ha deciso di aderirvi) denominata "*Tempest*", per lo studio, lo sviluppo, la sperimentazione, l'entrata in servizio dei primi esemplari di una piattaforma aerea da combattimento di 6<sup>a</sup> generazione - *Future Combat Air System* (FCAS) - integrata con sistemi *unmanned*, satelliti ed altri assetti militari - destinata a sostituire la flotta *Eurofighter* a partire dal 2035. L'onere iniziale per l'Italia, relativo alle fasi 1 (progettazione preliminare) e 2 (sviluppo avanzato) del programma, nel suddetto schema di decreto è stato indicato "in circa 6 Mld di euro, a condizioni economiche 2021". Di tale cifra il provvedimento in questione ha chiesto autorizzazione parlamentare per la somma di 2 Mld di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario della Difesa. Per gli ulteriori 4 Mld di euro (necessari alla fase 2) si prevedeva la presentazione di un successivo e analogo decreto ministeriale.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che le suddette linee di finanziamento saranno destinate a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma (cosiddetto *Operational Budget*) e non sono correlate con gli oneri quantificati nella relazione tecnica in esame, necessari per il funzionamento dell'organizzazione (c.d. *Administrative Budget*), che

---

<sup>4</sup> Cfr. Cfr. XVIII legislatura AG. n. 327)

saranno attestati su dedicati capitoli di spesa come meglio specificato di seguito e nell'articolo 4 del disegno di legge in esame. Le disposizioni della Convenzione si limitano, pertanto, a regolare l'organizzazione internazionale e il suo personale (*Cfr. infra*). Con riguardo alle disposizioni del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto dell'articolo 4.

Il **Governo** nella nota depositata<sup>5</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato in risposta alle osservazioni formulate, con riguardo all'articolo 4, comma 1, nel concordare con quanto segnalato dalla medesima Commissione, ha rappresentato l'opportunità, laddove il disegno di legge di ratifica venisse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale assegnato presso le strutture dell'Organizzazione (*Cfr. Infra*) con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare la stima della spesa (indicandola in euro 3.646.660) prevedendo la riduzione dei costi variabili, relativi ai salari ed accessori da erogare al medesimo personale) pari ad euro 2.362.500<sup>6</sup>, con mantenimento della copertura finanziaria per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000 (articoli 14-21 della Convenzione), ai quali sommare la copertura finanziaria per gli oneri stimati di missione presso il Comitato direttivo dell'organizzazione (articoli 6-8 della Convenzione) per due missioni effettuabili nel mese di dicembre, pari a 9.160 euro, in luogo della componente di euro 36.640.

Per i profili di quantificazione concernenti la rideterminazione del suddetto importo, si rinvia a quanto riportato nelle schede relative, rispettivamente, agli articoli da 6 a 8 e da 13 a 21 (*Cfr. infra*).

A tal fine ha segnalato, pertanto, l'opportunità, poi recepita nel parere condizionato emesso dalla Commissione, di aggiornare il testo del comma 1 dell'articolo 4 (alinea e lettera *a*) nei termini, poi riportati nella versione in esame del disegno di legge. Relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), operata tramite corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, le cui risorse derivano dai proventi discendenti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture e agli immobili militari, è stato confermato che tali risorse sono state integralmente riassegnate e che, pertanto, tale modalità di copertura non risulta incerta, e non è disposta in violazione delle norme contabili.

È stato, inoltre, evidenziato che la stima degli oneri riportata in relazione tecnica è stata condotta secondo un'ottica prudenziale, e che questi sono suscettibili di variazioni annuali, in ragione del volume delle attività svolte dal GCAP sulla base delle decisioni degli Stati membri. In proposito al fine di far fronte a eventuali necessità aggiuntive è stato, altresì, confermato che si potrà ricorrere agli ordinari meccanismi contabili previsti dalla legge n. 196 del 2009 e, se del caso, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo *ad hoc*.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione

---

<sup>5</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

<sup>6</sup> Per un errore materiale il testo indica la somma di euro 2.632.500, con due cifre invertite.

sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Regno Unito e Giappone, concernente l'istituzione dell'organizzazione intergovernativa internazionale *Global Combat Air Programme* (GCAP), con sede nel Regno Unito, destinata alla progettazione e allo sviluppo dell'omonima piattaforma aerea da combattimento di 6<sup>a</sup> generazione. La Convenzione di cui si autorizza la ratifica con il provvedimento in esame, come anche confermato dalla relazione tecnica, non contempla uno specifico obbligo finanziario di sviluppo, produzione e supporto logistico del relativo sistema d'arma (c.d. *Operational Budget*), limitandosi a disciplinare il funzionamento della suddetta organizzazione con le conseguenti ricadute in termini di oneri finanziari (articolo 4 del disegno di legge) concernenti, in particolare, il personale da assegnare alla stessa da parte dei Paesi sottoscrittori (c.d. *Administrative Budget*).

Come riferito dalla relazione tecnica, le Parti concorderanno, attraverso intese successive i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* in relazione alle varie fasi operative del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico); fasi che, comunque, non comporteranno per l'Italia, a detta della medesima relazione tecnica, implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee finanziamento dedicate, in accordo al Decreto programma pluriennale di NR n. SMD 36/2021 relativo allo sviluppo della piattaforma aerea di combattimento di 6<sup>a</sup> generazione "Tempest" e successivi rifinanziamenti, nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni circa le disposizioni del disegno di legge che recano le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica (articolo 1), di ordine di esecuzione (articolo 2) e di entrata in vigore della legge (articolo 5). Nulla da osservare, altresì, in merito all'articolo 3 che, in materia di rilascio di licenze globali di progetto, rinvia all'applicazione delle disposizioni vigenti sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990. Con riferimento alla verifica della stima degli oneri derivanti dalla Convenzione, che vengono valutati (articolo 4, comma 1) in euro 3.646.660 per il 2024, euro 20.036.640 per il 2025, euro 27.036.640 per il 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dal 2027, si rinvia alle pertinenti disposizioni della medesima Convenzione, analizzate a seguire (*Cfr. infra*).

Si rileva che il testo del comma 1 dell'articolo 4 (alinea) sopra evidenziato è stato modificato, nei termini richiesti nel parere condizionato formulato dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, riducendo l'importo relativo all'onere riferito al 2024 (da euro 6.036.640 ad euro 3.646.660). Per i profili di quantificazione concernenti

la rideterminazione del suddetto importo, si rinvia a quanto riportato nelle schede relative, rispettivamente, agli articoli da 6 a 8 e da 13 a 21 (*Cfr. infra*).

La norma prevede (articolo 4, comma 2, primo periodo), inoltre, che agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria in Italia dell'Organizzazione governativa internazionale GCAP, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione che disciplina le procedure sulla revisione della stessa, si provvederà con apposito provvedimento legislativo (articolo 4, comma 2, secondo periodo). Sul punto, non si formulano osservazioni e si rinvia, anche in tal caso, a quanto verrà illustrato con riferimento alle pertinenti disposizioni della Convenzione (articoli 10 e 62) richiamate dalla norma (*Cfr. infra*).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che le lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 4 provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- quanto, infine, a 21 milioni di euro per l'anno 2026 e a 21,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c)*, mediante riduzione, per 21,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

In merito alla prima e alla terza modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in corso di esame presso la Camera dei deputati. A tale proposito, si segnala, in particolare, che, con specifico riferimento al nuovo triennio 2025-2027, la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si osserva che oggetto di riduzione è il Fondo di parte corrente per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso al Ministero della difesa, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa dello stesso Ministero, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio in relazione alle esigenze di realizzazione del predetto programma.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nel corso di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della difesa sono accertati i risparmi derivanti dalla predetta revisione, nonché dalle correlate misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, i quali, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono nei due fondi di parte corrente e in conto capitale istituiti dal citato articolo 619 del codice dell'ordinamento militare<sup>7</sup>, unitamente alle maggiori entrate non

---

<sup>7</sup> Tali risparmi sono determinati al netto di quelli destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando che una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge n. 244 del 2012, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari<sup>8</sup>.

Si ricorda altresì che, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, al Fondo in esame sono integralmente riassegnati i proventi derivanti dalle alienazioni di materiali e mezzi previste dall'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tanto premesso, si fa presente che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca, nell'ambito del bilancio dello Stato riferito al triennio 2024-2026, uno stanziamento iniziale, per l'anno 2025, pari ad euro 119.574.252.

Si segnala, altresì, che in base al disegno di legge C. 2112, recante il bilancio riferito al triennio 2025-2027, in corso di esame presso la Camera, il Fondo medesimo presenta una dotazione pari, per l'anno 2025, a 179.899.177 euro.

Al riguardo, si prende atto della congruità dell'ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica<sup>9</sup>, laddove ha chiarito che le risorse derivanti dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000 sono state integralmente riassegnate al suddetto Fondo. Appare, nondimeno, acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, nell'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo stesso.

## **ARTICOLI 1-13 della Convenzione**

### **Disposizioni afferenti a struttura, status, funzioni e attività dell'Organizzazione – Comitato direttivo**

**Le norme della Convenzione** definiscono lo scopo della stessa, ovvero l'istituzione di

---

<sup>8</sup> Dal punto di vista contabile, si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *f-bis*) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 244 del 2012, i risparmi di cui alla precedente lettera *d*) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

<sup>9</sup> Si veda, in particolare, la seduta n. 293 del 15 ottobre 2024 della 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato della Repubblica.

un'organizzazione governativa internazionale *Global Combat Air Programme* (GCAP) per gestire e supervisionare il relativo programma. I due organi principali dell'organizzazione sono il Comitato direttivo (*Steering Committee*) e l'Agenzia GCAP (articolo 3). Il Comitato direttivo è composto da rappresentanti delle Parti, che individuano ciascuna un Capo delegazione (articolo 6) e ha la funzione di guida, direzione, controllo e supervisione del programma e di quanto previsto dall'accordo (articolo 7). Il Comitato direttivo può istituire, altresì, all'unanimità, comitati subordinati, composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti (articolo 8). L'Agenzia GCAP svolge funzioni di gestione, coordinamento ed esecuzione di tutte le fasi del programma (articolo 9). La sede centrale dell'organizzazione è indicata nel Regno Unito, ma potranno essere istituite sedi periferiche (*branches*) nei territori delle Parti mediante specifico accordo tra il Paese interessato e l'organizzazione, oppure tramite notifica preliminare dell'organizzazione medesima al Paese parte interessato (articolo 10).

**La relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento riferisce che gli articoli da 1 a 13 hanno natura ordinamentale, contengono disposizioni di carattere generale e descrivono struttura, *status*, funzioni e attività dell'organizzazione. In tale contesto, la relazione tecnica rileva come l'attività di dettaglio del Comitato direttivo (articoli da 6 a 8) sia al momento in fase di negoziazione tra le Parti. Tale negoziato potrà concludersi solo quando l'accordo istitutivo dell'organizzazione sarà in vigore sul piano internazionale, ovvero dopo l'avvenuta ratifica dei tre Stati firmatari. Tuttavia, considerando che tanto il Comitato direttivo quanto gli eventuali Comitati subordinati sono composti da rappresentanti nazionali appartenenti alle Forze Armate, ma non in servizio presso l'Agenzia, si può stimare, sulla base delle negoziazioni in corso tra le Parti, una spesa annua di circa euro 37.000 per le spese di missione derivanti dalla partecipazione alle attività del Comitato direttivo e di eventuali Comitati ad esso subordinati. La normativa sul trattamento di missione sarà la stessa utilizzata per permettere la partecipazione di rappresentanti nazionali ai consessi decisionali di programmi di cooperazione internazionale similari.

In particolare la relazione tecnica, per ciascuna riunione nel Regno Unito (in area Londra o nella città di *Reading* sede della costituenda Agenzia) prevede una partecipazione di 4 persone, con un costo per ciascuna missione quantificabile come segue.

(euro)

Giorni	Spese viaggio A/R/Pax	Spese alloggio per notte	Diaria giorno/Area Londra	Totale per persone	Persone	Totale per missione	Missioni annue	<b>Totale annuo</b>
3	475	200	90	1.145	4	4.580	8	<b>36.640</b>

Il **Governo**, come già sopra evidenziato, nella nota depositata<sup>10</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato ha rappresentato l'opportunità, poi recepita nel testo in esame, laddove il disegno di legge di ratifica venisse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale assegnato presso le strutture dell'Organizzazione (*Cfr. infra*) con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare la stima della spesa riportata all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica (indicandola in euro 3.646.660 anziché in euro 6.036.640) prevedendo, tra l'altro, la riduzione della relativa componente riferita agli oneri di missione presso il Comitato direttivo dell'organizzazione (articoli 6-8 della Convenzione). A tal fine sono state ipotizzate due missioni effettuabili nel mese di dicembre, per un onere complessivo di euro 9.160 euro, in luogo di otto missioni annuali, per un onere annuale stimato complessivamente in euro 36.640.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme della Convenzione (articolo da 1 a 13) individuano, tra l'altro, quali organi principali dell'Organizzazione GCAP il Comitato direttivo e l'Agenzia (articolo 3), precisando che il Comitato direttivo, composto da rappresentanti delle Parti che individuano ciascuna un Capo delegazione (articolo 6), può istituire comitati subordinati, per supportare l'adempimento dei propri compiti (articolo 8). La sede centrale dell'organizzazione è stabilita nel Regno Unito, ma potranno essere istituite sedi periferiche (*branches*) nei territori delle Parti mediante specifico accordo tra il Paese interessato e l'organizzazione, oppure tramite notifica preliminare dell'organizzazione medesima al Paese parte interessato (articolo 10). Al riguardo la relazione tecnica sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni (articoli da 1 a 13) che si limiterebbero a disciplinare aspetti generali e a descrivere struttura, *status*, funzioni e attività dell'organizzazione. Con specifico riferimento agli oneri relativi al Comitato direttivo (articoli da 6 a 8) la stessa riferisce che la sua attività di dettaglio potrà essere definita solo quando l'accordo istitutivo dell'organizzazione sarà effettivamente operativo tra le Parti, ovvero quando si saranno concluse le operazioni di ratifica. Tuttavia, considerando che tanto il Comitato direttivo quanto gli eventuali Comitati subordinati sono composti da rappresentanti nazionali appartenenti alle Forze Armate, non in servizio presso l'Agenzia, la relazione tecnica come integrata dalla successiva documentazione pervenuta al Senato, quantifica a regime in euro 36.640 a decorrere dal 2025 le spese di missione derivanti dalla partecipazione alle attività del

---

<sup>10</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

Comitato direttivo (e di eventuali Comitati ad esso subordinati) stimando, altresì, per le medesime finalità, una spesa di euro 9.160 euro per il 2024 (con decorrenza non anteriore al 1° dicembre). Sul punto, pur preso atto delle valutazioni e delle ipotesi espresse dalla suddetta documentazione tecnica ai fini della stima del relativo importo e considerato che anche tale componente dell'onere generale derivante dalla Convenzione appare prudenzialmente qualificato in termini valutati, si rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri sottostanti la medesima stima, dettagliati, in particolare, con specifico riguardo al grado del personale militare che verrà inviato in missione (4 unità di cui una individuabile come Capo delegazione).

Si rammenta che la stima degli oneri di missione presso il Comitato direttivo è stata rideterminata nel corso dell'esame al Senato, ipotizzando due missioni effettuabili nel mese di dicembre 2024, per un onere complessivo riferito al medesimo esercizio di euro 9.160 euro; ciò in luogo di otto missioni annuali, per un onere annuale quantificato dalla relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, in complessivi euro 36.640. Si rammenta, altresì che tale componente d'onere integra l'importo indicato in norma dall'articolo 4, comma 1 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Quanto agli eventuali oneri derivanti dalla possibilità riconosciuta dalla Convenzione (articolo 10) di costituire in Italia una sede distaccata dell'organizzazione, considerato che in base all'articolo 4, comma 2, primo periodo del disegno di legge di ratifica (*Cfr. supra*) a questi si provvederà con specifico provvedimento legislativo, non si formulano osservazioni stante il carattere eventuale dei medesimi.

#### **ARTICOLI 14-21 della Convenzione**

#### **Disposizioni afferenti a struttura, *status*, funzioni e attività dell'Organizzazione - Agenzia**

**Le norme della Convenzione** disciplinano l'articolazione dell'Agenzia dell'organizzazione e recano disposizioni concernenti la gestione finanziaria della medesima organizzazione, prevedendo le modalità attraverso le quali le Parti contribuiranno al finanziamento della stessa. In particolare viene disposto che l'Agenzia sia diretta da un *Chief Executive* (CE) eletto dal Comitato direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. La struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti (articolo 14) così come le procedure per la nomina del CE e dei direttori, nonché il reclutamento del personale dell'Agenzia di cui viene sancita la natura

internazionale nello svolgimento delle proprie funzioni (articolo 15). Il personale dell'Agenzia sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, prevedendo la possibilità di impiegare cittadini delle Parti estranei a tali amministrazioni e, in caso ci sia bisogno di competenze specialistiche, per un periodo di tempo limitato, di personale qualificato non cittadino delle Parti. Le cariche apicali saranno però ricoperte unicamente da funzionari delle Parti (articolo 16).

Le Parti si impegnano, altresì, a contribuire al finanziamento dell'organizzazione (articolo 18) secondo modalità che verranno indicate in un regolamento finanziario la cui adozione è demandata al Comitato direttivo (articolo 19). I finanziamenti saranno suddivisi in un *budget* operativo, finalizzato a finanziare le attività di sviluppo, ed un *budget* amministrativo, per coprire i costi di funzionamento dell'organizzazione (articolo 20).

**La relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento riferisce che per la quantificazione del contributo italiano, poiché la Convenzione non prevede uno specifico impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri, né contiene una quantificazione del contingente di personale che ogni Parte dovrà dedicare alla realizzazione delle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), riservando tali decisioni a successive Intese tra le Parti, non sono al momento disponibili dati sufficienti per calcolare l'entità esatta del contributo all'organizzazione. Tuttavia, per fornire elementi utili alla quantificazione di un ipotetico profilo di contribuzione nazionale, la relazione tecnica evidenzia nella seguente tabella esplicativa talune previsioni di spesa. In particolare viene ipotizzato che la nuova Agenzia necessiterà, per la fase iniziale prevista (originariamente) per il mese di settembre 2024 (dal 1° dicembre 2024 in virtù delle modifiche apportate al Senato; *Cfr. infra*) di circa 150 unità di personale complessive, equamente distribuite tra le parti nel solco del principio fondante della cooperazione, ovvero l'equa partecipazione tra le tre Nazioni. Si ipotizza, pertanto, che gli oneri derivanti dalla costituzione e dall'attivazione dell'Agenzia nel corso del 2024 possano essere così quantificati.

(euro)

	2024
Subtotale spese di personale	11.400.000
<i>Trasloco</i>	1.500.000
<i>Viaggio (nucleo familiare di 3 persone)</i>	450.000
<i>Salario/ indennità annua media</i>	5.850.000
<i>Alloggio</i>	1.500.000
<i>Assicurazione sanitaria annua</i>	500.000
<i>Indennità scuola annua</i>	1.000.000
<i>Benefit Pensione annuo</i>	600.000
Allestimento iniziale e manutenzione sede	6.000.000
Spese funzionamento sede	450.000
Varie e imprevisti	150.000
<b>Totale</b>	<b>18.000.000</b>

La relazione tecnica evidenzia che nella determinazione degli oneri di personale si è tenuto conto dell'onere medio connesso con le figure che saranno inviate in una prima fase (impiegate ai sensi dell'articolo 891 del

COM) alla luce delle retribuzioni normalmente erogate dalle organizzazioni internazionali di natura simile. In particolare si è fatto ricorso ai consueti criteri di calcolo dei salari del personale appartenente al sistema delle Nazioni Unite (*United Nations common system of salaries, allowances and benefits. International civil service commission feb. 2022*). Non potendosi determinare sin d'ora la qualifica ed il numero definito del personale che farà parte del contingente italiano, è stato utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio risultante dalla media tra diverse posizioni professionali del sistema ONU con un'adeguata anzianità di servizio (livello VI) riferito alla quota parte nazionale delle 150 unità stimate (117.000 dollari annui). Nello specifico, sono stati utilizzati come parametro di riferimento gli stipendi di funzionario ONU di tre diversi livelli professionali [PI (78.194 dollari annui) P3 (124.084 dollari annui) e P5 (175.063 dollari annui)] con una anzianità di servizio pari a livello VI) applicando un coefficiente di adeguamento del costo della vita stabilito dalle Nazioni Unite per il proprio personale in servizio nel Regno Unito (*Post adjustment classification-Jan. 2024*). Sull'importo derivante è stato calcolato lo stipendio medio mensile del personale facente parte del contingente destinato a prestare servizio presso l'organizzazione che, sulla base della stima di 150 unità, porta ad un valore finale di euro 5.850.000 per il periodo settembre-dicembre 2024. Gli avvicendamenti del personale sono ipotizzati a cadenza media triennale (conseguentemente le spese di viaggio intero, per gli anni successivi sono solo per un terzo del personale). Per le spese connesse con l'allestimento e il funzionamento della sede, si è tenuto conto che la sede principale dell'organizzazione sarà nel Regno Unito in base all'articolo 10, paragrafo 1, Convenzione e che quindi lo Stato ospitante sarà tenuto in una prima fase ad un maggiore impegno in termini di individuazione dei locali e di adattamento degli stessi. Le singole voci di spesa considerate nella sopra riportata tabella hanno valenza indicativa, al fine di dare evidenza ai fattori di quantificazione dell'onere complessivo al quale potrà ammontare il contributo italiano alla nuova organizzazione che sarà successivamente determinato, in via forfettaria, sulla base delle regole finanziarie dell'organizzazione come determinate ai sensi della Convenzione stessa.

La relazione tecnica evidenzia che la voce indicata nella tabella rappresenta la spesa totale a carico dei Paesi partecipanti ed è da dividere, pertanto, egualmente tra le Parti. Poiché ciascuno dei tre Stati membri dovrà contribuire al finanziamento dell'organizzazione in linea di principio in parti uguali, la quota italiana derivante dalla quantificazione degli oneri sopra indicata è pari a un terzo del totale, cioè 6.000.000 di euro annui per il 2024.

Il **Governo**, come già sopra evidenziato, nella nota depositata<sup>11</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato ha rappresentato l'opportunità, poi recepita nel testo in esame, laddove il disegno di legge di ratifica venisse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale assegnato presso le strutture dell'Organizzazione (*Cfr. infra*) con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare la stima della spesa riportata all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, riducendola per un importo pari ad euro 2.362.500<sup>12</sup>, con mantenimento della copertura finanziaria per il 2024 per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000 (articoli 14-21 della Convenzione).

---

<sup>11</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

<sup>12</sup> Per un errore materiale il testo indica la somma di euro 2.632.500, con due cifre invertite.

Per le annualità successive, le Parti hanno concordato un processo incrementale di attivazione che consente di raggiungere la piena operatività dell'organizzazione nel corso del biennio 2025-26. In particolare viene ipotizzato a partire da agosto 2025, un incremento di personale in un *range* compreso tra le 380 e le 420 unità. La definizione del suddetto organico è ovviamente suscettibile di revisione sulla base dell'effettivo carico di lavoro che dovrà sostenere la struttura. Quanto precede sarà oggetto di verifica nel corso del 2025. Sulla base delle proiezioni di sviluppo ipotizzate nelle interlocuzioni con le controparti, e considerando sempre una paritaria ripartizione tra le Parti dell'organico dell'Agenzia, risulterà necessario finanziare la quota parte italiana del Budget Amministrativo che dovrà essere corrisposto annualmente per euro 20.000.000 nel 2025, euro 27.000.000 nel 2026 ed euro 27.500.000 a decorrere dal 2027.

Gli oneri complessivi relativi agli anni successivi al 2024, vengono ricondotti dalla relazione tecnica alle seguenti voci di spesa.

(euro)

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Dal 2027</b>
Organico Agenzia	420 <sup>13</sup>	420	420
Subtotale spese di personale	53.150.000	79.550.000	80.850.000
<i>Trasloco</i>	2.700.000	900.000	1.000.000
<i>Viaggio (nucleo familiare di 3 persone)</i>	810.000	250.000	300.000
<i>Salario/ indennità annua media</i>	30.700.000	48.450.000	49.140.000
<i>Alloggio</i>	7.860.000	12.450.000	12.600.000
<i>Assicurazione sanitaria annua</i>	2.680.000	4.200.000	4.280.000
<i>Indennità scuola annua</i>	5.300.000	8.400.000	8.530.000
<i>Benefit Pensione annuo</i>	3.100.000	4.900.000	5.000.000
Allestimento iniziale e manutenzione sede	5.800.000	400.000	500.000
Spese funzionamento sede	900.000	900.000	1.000.000
Varie e imprevisti	150.000	150.000	150.000
<b>Totale</b>	<b>60.000.000</b>	<b>81.000.000</b>	<b>82.500.000</b>

Il calcolo degli oneri è stato stimato utilizzando gli stessi parametri dell'annualità 2024 considerando che il trasferimento progressivo della gran parte del personale avverrà a partire dall'agosto del 2025 (con la prima parte dell'anno che vedrà impiegate circa 150 unità). Per quanto precede, la differenza nella spesa totale tra le annualità è dipendente dai mesi effettivi di impiego del personale presso l'Agenzia. Le voci di spesa relativi a "Viaggio" e "Trasloco" tengono conto della rilevante movimentazione di personale nel 2025 per portare l'organico totale da 150 unità a 380-420 unità. Negli anni successivi, invece, la spesa si riferisce ai cicli di *turn over* del personale impiegato.

La relazione tecnica riferisce, altresì, che il personale italiano impiegato in Agenzia sarà prevalentemente personale in servizio presso le Forze Armate di ogni ruolo o grado. Inoltre,

<sup>13</sup> Di cui 150 inserite in organico nel 2024 e 270 a decorrere da agosto 2025

al personale militare italiano impiegato presso l'Agenzia ai sensi dell'articolo 891, commi 1 e 2, del COM si applicano le disposizioni della legge n. 1114 del 1962, che prevedono che il citato personale sia collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957 che al secondo comma prevede che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e che nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Il **Governo** nella nota depositata<sup>14</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato ha evidenziato che, in riferimento ad eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia, nella relazione tecnica è già specificato che detto personale non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che con specifico riguardo agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui agli articoli 14 (per i costi di struttura dell'Agenzia), 15 (per i meccanismi concernenti la nomina delle cariche a *Chief Executive* e dei direttori), 19 (per la forma, frequenza e trattamento dei contributi a carico delle Parti), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 14 a 21 della Convenzione disciplinano l'articolazione dell'Agenzia dell'organizzazione e recano disposizioni concernenti la gestione finanziaria della medesima organizzazione, prevedendo le modalità attraverso le quali le Parti contribuiranno al finanziamento della stessa. In particolare viene disposto che la struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti (articolo 14), così come le procedure per la nomina del suo vertice funzionale (il *Chief Executive*) e dei direttori della stessa, nonché il reclutamento del personale (articolo 15). Quest'ultimo sarà costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, prevedendo la possibilità di impiegare anche cittadini (e, all'occorrenza, non cittadini, per un periodo limitato di tempo) delle Parti estranei a tali amministrazioni in funzione delle competenze specialistiche richieste (articolo 16). Le Parti contribuiranno ai finanziamenti dell'organizzazione (articolo 18) (in linea di principio in parti uguali come precisato dalla relazione tecnica), secondo modalità da definire in un regolamento finanziario la cui adozione è demandata al *Chief Executive* (articolo 19). Tali finanziamenti verranno ricondotti nell'ambito

---

<sup>14</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

di un *budget* operativo, finalizzato a finanziare le attività di sviluppo e in un *budget* amministrativo, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'organizzazione (articolo 20).

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, riferisce che per la quantificazione del contributo italiano, concernente il costo del personale da assegnare presso l'Agenzia, la Convenzione non formalizza un impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri né dà indicazioni circa l'entità del contingente di personale da assegnare, rinviando la formalizzazione di tali aspetti a successive Intese tra le Parti. Tanto premesso, la relazione tecnica esplicita una previsione di spesa nell'ambito di talune ipotesi prudenziali di quantificazione rivenienti nell'ambito delle discipline vigenti relative all'assegnazione di personale militare presso organismi internazionali di cui l'Italia è Parte. Sul punto si evidenzia che tali oneri di finanziamento vengono stimati dalla relazione tecnica, come integrata dalla documentazione pervenuta al Senato, in euro 3.637.500 per il 2024, in euro 20.000.000 per il 2025, in euro 27.000.000 per il 2026 e in euro 27.500.000 a decorrere dal 2027.

Si rammenta che gli importi relativi agli oneri in riferimento sono stati rideterminati con riguardo al 2024 in euro 3.637.500, riducendo di euro 2.362.500<sup>15</sup> l'importo indicato dalla relazione tecnica originaria in euro 6.000.000. Si rammenta, altresì, che tale componente d'onere integra l'importo indicato in norma dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Al riguardo, si prende atto delle ipotesi e dei dati di quantificazione forniti nella suddetta documentazione ai fini della stima del relativo importo e considerato che anche tale componente dell'onere generale derivante dalla Convenzione appare prudenzialmente qualificato in termini valutati, non si formulano osservazioni.

Quanto all'assegnazione del personale militare all'Agenzia, si rileva che essa avviene attraverso l'applicazione dell'istituto del fuori ruolo, come previsto dalla legge n. 1114 del 1962, menzionata dalla medesima relazione tecnica.

---

<sup>15</sup> Tale importo risulta invece indicato nell'ammontare di 2.632.500 euro nel testo della documentazione pervenuta al Senato, come riportato anche nelle premesse al parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato

In particolare, è l'articolo 1 della legge citata che dispone che il personale pubblico autorizzato ad assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti o organismi internazionali o a esercitare funzioni presso Stati esteri sia collocato fuori ruolo.

Circa il collocamento fuori ruolo, al fine di suffragare l'assenza di effetti finanziari ulteriori, la relazione tecnica riferisce che il personale assegnato all'Agenzia sarà collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957 che al secondo comma prevede che in tal caso venga lasciato scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato fuori ruolo. La nota pervenuta dal Governo, ripresa dalle premesse del parere condizionato reso dalla 5ª Commissione del Senato sul provvedimento in esame, con riguardo a tale fattispecie applicativa riferisce che detto personale "non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato". In proposito, al fine di escludere il sopraggiungere di oneri ulteriori connessi alla necessità di sostituire detto personale presso l'amministrazione di provenienza, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come peraltro avvenuto costantemente in analoghe circostanze. Infatti la mera indisponibilità di un posto di organico nel grado iniziale in conseguenza del collocamento fuori ruolo di una unità di personale, ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957, non sarebbe sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria del medesimo collocamento fuori ruolo stante il minor trattamento retributivo spettante al personale chiamato a ricoprire il grado iniziale.

Si rammenta, ad esempio, che nel corso della XIX legislatura:

- in sede di esame del decreto-legge n. 133 del 2023 ("Immigrazione", C 1458), che nel testo iniziale non prevedeva la clausola speciale di indisponibilità, la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 15 novembre 2023) nel proprio parere ha posto la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire il seguente periodo: "All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario." Il parere è stato approvato, concorde la rappresentante del Governo, e la condizione è stata recepita dalla Commissione di merito;

- del pari, nel corso dell'esame dello schema del decreto legislativo n. 20 del 2024 ("Garante delle persone con disabilità", AG 101), avendo rilevato un'identica fattispecie, la Commissione Bilancio ha posto una condizione di analogo tenore<sup>16</sup> (seduta del 17 gennaio 2024): anche in questo caso il parere è stato approvato, concorde la rappresentante del Governo, e la condizione è stata recepita nel testo finale (vedi art. 2, comma 4, e art. 3, comma 4).

Con riguardo specifico agli articoli 14, per quanto concerne i costi di struttura dell'Agenzia; 15, disciplinante i meccanismi di nomina a *Chief Executive* e dei direttori e 19, relativamente alle modalità di contribuzione delle Parti contraenti, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, sul punto, riferisce che ai relativi eventuali oneri si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione.

#### **ARTICOLI 22-67 della Convenzione**

#### **Ulteriori disposizioni afferenti a struttura, *status*, funzioni e attività dell'Organizzazione**

**Le norme della Convenzione** disciplinano le attività di *audit* sulle attività dell'Agenzia (articoli da 22 a 27) prevedendo che questa sia tenuta a presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al *budget* approvato dal Comitato direttivo (articolo 22). Viene, altresì disposto che, al fine di consentire agli *auditor* nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti, l'Agenzia permetterà agli *auditor* nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno partecipando (articolo 23). Viene, quindi, disciplinato il regime dei privilegi e delle immunità dell'organizzazione (articoli 28-47) sancendo, tra l'altro, l'esenzione da tasse, imposte e dazi doganali per l'organizzazione, le sue proprietà e gli articoli importati, esportati o trasferiti nell'ambito del programma, con l'eccezione delle tasse relative ai servizi pubblici (articoli 35 e 36). L'organizzazione assicurerà, inoltre, che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale che dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia (articolo 45). Vengono, inoltre, disciplinate le adesioni di Parti aggiuntive e la collaborazione con non-Parti (articoli 48-51) e specifiche misure di sicurezza, prevedendo che il Comitato direttivo istituirà un Comitato per la consulenza sulle politiche di sicurezza, composto da esperti in materia rappresentativi

---

<sup>16</sup> "Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario"

di ciascuna delle Parti (articoli 52 e 53). È, quindi, espressamente stabilita la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato (articolo 54), individuando, altresì, meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti (articoli 55 e 56). Le Parti si impegnano, inoltre, a risolvere tramite consultazione qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della Convenzione (articolo 57), mentre le eventuali controversie derivante dai contratti stipulati per l'attuazione del programma che non possano essere risolte mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, saranno sottoposte a un Comitato subordinato per la conciliazione istituito dal Comitato direttivo, la cui struttura e regole procedurali verranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti (articolo 58). Vengono, infine, disciplinati i meccanismi di ratifica, entrata in vigore e di revisione della Convenzione (articolo 62), nonché il ritiro di una Parte dalla medesima Convenzione (articolo 65).

**La relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento riferisce che:

- gli articoli da 22 a 27 (Resoconti e *audit*) possiedono natura ordinamentale, consentendo agli organi di controllo di ciascuna delle Parti, nel caso dell'Italia personale appartenente ai ruoli della Corte dei conti, di svolgere le attività di verifica previste dalla legislazione vigente. In tale contesto, si specifica come le spese di missione correlate alle suddette attività saranno finanziate attraverso fondi della Difesa alla stregua di quanto avviene per organizzazioni internazionali similari;
- gli articoli da 28 a 47 (Privilegi e immunità) hanno effetti giuridicamente certi unicamente nei confronti dello Stato dove è collocata la sede centrale, cioè il Regno Unito, che sarà tenuto ad accordare privilegi e immunità, inclusa l'esenzione da imposte dirette e indirette, nei termini indicati dalla Convenzione. In base all'articolo 10, par. 2 della Convenzione potranno essere stabilite uno o più sedi secondarie dell'organizzazione anche in Italia. Per effetto di tale disposizione pattizia, il godimento di privilegi e immunità nel nostro Paese dovrà essere regolato da uno specifico accordo di sede, la cui ratifica dovrà essere sottoposta ad autorizzazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Tali disposizioni, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà l'eventuale successivo accordo di sede con l'Italia a regolare tali materie;
- gli articoli da 48 a 51 (Adesioni di Parti aggiuntive e collaborazione con non-Parti) e gli articoli 52 e 53 (Sicurezza) hanno natura ordinamentale. In particolare viene precisato che agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui agli articoli 52 (circa i meccanismi di funzionamento del comitato subordinato per la *governance* della

- sicurezza) e 53 (circa la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate) si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione;
- gli articoli da 54 a 56 (Responsabilità e richieste di risarcimento) e gli articoli da 57 a 60 (Risoluzione delle controversie) non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare viene precisato che gli articoli da 54 a 56 pongono in capo all'organizzazione e non agli Stati membri la responsabilità civile e internazionale per gli illeciti compiuti dal personale della stessa anche a danno degli Stati membri. Inoltre in merito agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui all'articolo 5, relativamente alla struttura e alle procedure del Comitato subordinato per la conciliazione, si conferma che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione e che trattasi di controversie nell'ambito delle quali l'organizzazione è parte nei confronti di privati e non degli Stati membri;
  - gli articoli da 61 a 67 (disposizioni finali) possiedono natura ordinamentale. Relativamente agli eventuali oneri derivanti dalle revisioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 62, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Quanto, infine, alle opportunità di *export* dei prodotti generati dal programma GCAP, la relazione tecnica riferisce che le Parti non prevedono entrate finanziarie per l'organizzazione a seguito di attività commerciali in quanto queste ultime saranno ad appannaggio esclusivo del comparto industriale con il quale l'organizzazione avrà relazioni contrattuali.

Il **Governo** nella nota depositata<sup>17</sup> presso la Commissione Bilancio del Senato in merito all'articolo 57 ha confermato quanto affermato dalla relazione tecnica, ovvero che per le eventuali spese per il Comitato subordinato per la conciliazione, che costituisce di fatto organo arbitrale, ai sensi dell'articolo 58, per le controversie insorte tra le Parti non risolte attraverso consultazioni tra le stesse, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione. In relazione all'articolo 65, in merito all'ipotesi di ritiro di una della Parti dalla Convenzione, è stato evidenziato che questa è una circostanza che, in ogni caso, acquisirebbe efficacia dodici mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica. Tale lasso temporale risulta funzionale, non solo affinché la Parte ritiratasi onori ed assolva a tutti gli impegni (anche e soprattutto finanziari) derivanti dall'Accordo fino alla data effettiva del ritiro, ma in particolare per provvedere ad una riorganizzazione o ridimensionamento dell'Agenzia (in termini di personale, uffici, articolazioni, *etc.*) che, verosimilmente, potrebbe comportare anche una possibile contrazione dei costi riconducibili al *budget* amministrativo (mutato *Level of Ambition-LoA* e costi inferiori per la sede che subirà un ridimensionamento, possibile riduzione del personale). Allo stato non risulta, pertanto, preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le risorse per fronteggiare le maggiori spese che potrebbero generarsi.

---

<sup>17</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 15 ottobre 2024.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 22 a 67 della Convenzione disciplinano, tra l'altro, le attività di *audit* finanziario sulle attività dell'Agenzia (articoli da 22 a 27) e il regime dei privilegi e delle immunità dell'Organizzazione (articoli 28-47) sancendo in favore della stessa un generale regime di esenzione fiscale fatta eccezione per le tasse relative ai servizi pubblici (articoli 35 e 36). Viene, altresì, previsto che l'Organizzazione assicurerà al personale dell'Agenzia e ai relativi familiari conviventi un'adeguata copertura in materia di salute e sicurezza sociale (articolo 45). Vengono, ancora, disciplinate le adesioni di Parti aggiuntive e la collaborazione con non-Parti (articoli 48-51) e specifiche misure di sicurezza, prevedendo l'istituzione da parte del Comitato direttivo di Comitato per la consulenza sulle politiche di sicurezza, composto da esperti in materia rappresentativi delle Parti (articoli 52 e 53). È, quindi, espressamente stabilita la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato (articolo 54). Viene demandata alla consultazione tra le Parti la risoluzione di qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della Convenzione (articolo 57), mentre le eventuali controversie derivanti dai contratti stipulati per l'attuazione del programma che non possano essere risolte nell'ambito delle relative previsioni contrattuali vengono deferite a un Comitato subordinato per la conciliazione istituito dal Comitato direttivo, la cui struttura e regole procedurali verranno definite in una ulteriore Intesa tra le Parti (articolo 58). Sono, infine, disciplinati i meccanismi di ratifica e revisione della Convenzione nonché la sua entrata in vigore (articolo 62) e il ritiro di una Parte dalla medesima Convenzione (articolo 65). Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, come integrata dalla documentazione pervenuta al Senato, circa la neutralità finanziaria delle suddette disposizioni. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla stessa relazione tecnica in merito all'attribuzione degli eventuali proventi commerciali discendenti dal programma GCAP, ovvero che questi ultimi saranno appannaggio esclusivo del comparto industriale con il quale l'organizzazione avrà relazioni contrattuali.

In particolare la relazione tecnica riferisce quanto segue. Con riferimento alle attività di *audit* finanziario (articoli da 22 a 27) il personale della Corte dei conti svolgerà per l'Italia le attività di verifica previste dalla

legislazione vigente, precisando che le spese di missione correlate a tali attività saranno finanziate attraverso fondi della Difesa alla stregua di quanto avviene per analoghe organizzazioni internazionali. In materia di privilegi e immunità (articoli da 28 a 47), qualora, in base all'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione vengano stabilite uno o più sedi secondarie anche in Italia, il godimento di privilegi e immunità nel nostro Paese dovrà essere regolato da uno specifico accordo di sede, la cui ratifica sarà sottoposta alla prescritta autorizzazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. In merito agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui all'articolo 52 relativo al funzionamento del Comitato subordinato per la *governance* della sicurezza si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione. Gli articoli da 54 a 56 riconducono all'organizzazione e non agli Stati membri la responsabilità civile e internazionale per gli illeciti compiuti dal personale della stessa anche a danno degli Stati membri e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri finanziari per le Parti. Agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui all'articolo 58, concernente l'istituzione del Comitato subordinato per la conciliazione, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'organizzazione, trattandosi, inoltre, di controversie nell'ambito delle quali l'organizzazione è parte nei confronti di privati e non degli Stati membri la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Con riguardo agli eventuali oneri derivanti dalle revisioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 62, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame al Senato è stato confermato che alle eventuali spese per il summenzionato Comitato subordinato per la conciliazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Organizzazione. In relazione all'articolo 65, concernente la disciplina del ritiro di una della Parti dalla Convenzione, in merito all'eventuale maggior impegno finanziario a carico delle Parti residue, è stato evidenziato che, a fronte di una possibile contrazione dei costi riconducibili al *budget* amministrativo, allo stato non risulta preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le risorse per fronteggiare le maggiori spese che potrebbero generarsi.